

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

*I Reparto Personale Ufficio
Formazione Personale Militare*

CAPITOLATO (TECNICO) SPECIALE D'APPALTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL "SISTEMA INFORMATIVO PER LA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE JFLT".

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura/servizi del rinnovo del servizio di manutenzione del "Sistema informativo per la valutazione e certificazione delle conoscenze linguistiche JFLT". Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato. **Articolo 2**

Durata dell'appalto Il

presente contratto avrà durata 3 (tre) anni.

Articolo 3 Modalità di espletamento del servizio

La fornitura dovrà prevedere l'erogazione per tre anni di un servizio di Assistenza, Manutenzione e di 50gg/uomo di Manutenzione Evolutiva. La manutenzione evolutiva va considerata a consumo, per cui sarà fatturata solo quando effettivamente erogata.

Quest'attività si può scindere nei seguenti aspetti operativi:

- ☐ **Assistenza** (a forfait sulla base delle specifiche di seguito descritte)
- ☐ **Manutenzione Ordinaria** (a forfait sulla base delle specifiche di seguito descritte)
- ☐ **Manutenzione Evolutiva** (a consumo sulla base delle attività eventualmente richieste e concordate).

Assistenza

Il servizio dovrà essere fruibile all'utenza finale e comprende le seguenti attività: a.

Assistenza all'utilizzo delle procedure:

Il servizio dovrà prevedere il supporto all'utenza per chiarimenti operativi sul funzionamento del Sistema.

Questi interventi sono ricompresi se:

- ☐ Necessitano di una tempistica d'intervento non superiore ai 15 minuti.
- ☐ Non riguardano interventi volti a modifiche di applicativo, o dati.

Si precisa che eventuali richieste non rientranti nella casistica sopra indicata sono considerate e classificate come interventi "formativi" e che quindi non rientrano nel servizio di assistenza e devono essere oggetto di quotazione separata.

b. Supporto per configurazione tecnologica del sistema: Creazione utenti e per configurazione applicativa/parametri (accesso, funzioni, ruoli).



Manutenzione ordinaria

Il servizio dovrà essere fruibile all'utenza finale tramite l'utilizzo della Piattaforma WEB di Ticketing che il fornitore deve mettere a disposizione.

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività

- a. Raccolta delle segnalazioni relative a malfunzionamenti applicativi.
I malfunzionamenti che si dovessero presentare a causa di bug o motivazione riconducibili ad errori prodotti dal Sistema saranno sempre presi in carico e risolti dalla ditta appaltatrice nei tempi e modi sotto indicati.
Rientrano nel supporto anche tutte le attività di verifiche sistemistico/applicative, di competenza della Ditta, che dovessero essere necessarie per la soluzione di criticità del sistema.
- b. Presa in carico del problema e risoluzione sulla base dei livelli di servizio sotto riportati. Per qualunque situazione in cui il completo ripristino non sia effettuabile entro i tempi indicati, è data immediata comunicazione con la tempistica aggiornata e le possibili soluzioni.
- c. Risoluzione dei malfunzionamenti secondo il processo di segnalazione che in sintesi si attua tramite: Presa in carico - lavorazione - chiusura della lavorazione.
- d. Comunicazione all'interno della segnalazione del servizio di Ticket con, ove ritenuto necessario, documentazione tecnica allegata a certificare la risoluzione.
- e. Rilascio delle versioni aggiornate dell'applicativo. **Manutenzione evolutiva**

Il servizio dovrà essere finalizzato alle seguenti attività:

- a. Implementazione di funzionalità rispondenti a nuove modalità operative adottate dai settori per adempiere alla problematica gestita.
- b. Implementazioni di funzionalità rese necessarie da richieste interne in fase successiva alla messa a regime dell'Applicativo.
- c. Personalizzazioni specifiche dell'Ente rese necessarie dalla propria organizzazione lavorativa.
- d. Nuove informatizzazioni da integrare al Sistema già collaudato.
- e. Aggiornamento dei Manuali Utente a seguito di MEV che la prevede.

In tal senso la manutenzione evolutiva viene proposta nelle situazioni in cui non si ricade nel servizio di ordinaria assistenza/conduzione che comporta la realizzazione di un piano operativo (offerta con analisi) comprensivo dei tempi, costi e metodi di realizzazione e raggiungimento dell'obiettivo.

L'Ente ha la facoltà di richiedere l'attivazione e l'utilizzo della Manutenzione Evolutiva all'Appaltatore ogni qual volta lo ritenga opportuno e si presentino le condizioni citate ai precedenti punti a, b, c, d del precedente elenco.

Tali attività sono quindi realizzate esclusivamente a valle dell'approvazione dei referenti e fatturate con modalità "a consumo" sulla base delle attività effettivamente eseguite.

Erogazione del servizio

I servizi dovranno essere erogati dall'Appaltatore: a.

Dal lunedì al venerdì:

- ☐ Mattino 09.00 – 13.00;
- ☐ Pomeriggio 14.00 – 18.00

- b. Sabato e domenica dovrà essere sempre attivo H24 un servizio di Service Desk Web per l'inserimento delle segnalazioni che saranno prese in carico il primo giorno utile lavorativo.



Articolo 4 Consegne/avvio servizio

Il rinnovo del contratto per la fornitura/servizi di manutenzione del "Sistema informativo per la valutazione e certificazione delle conoscenze linguistiche JFLT" dovrà essere attivo dal **30 luglio 2022** (ultimo giorno di contratto 29 luglio 2022).

Articolo 5 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo per l'intera durata/fornitura sono pari a 114.000€ +IVA inclusa della durata di 3 (tre) anni.

Articolo 6

Revisione prezzi È ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Articolo 7 Direttore dell'esecuzione

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto ha nominato il Ten.Col. Salvatore IOVINELLA (SMD – I Reparto) quale Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Articolo 8

Avvio dell'esecuzione del contratto L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 9 Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavoro

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto ha nominato quale referente tecnico: 1° Mar Luigi CRISCI del Centro Formazione *Aviation English* dell'A.M. (Cen.For.Av.En).

Articolo 10 Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'impresa deve poter mettere in campo competenze di natura funzionale, metodologica e tecnologica, tali da poter affrontare le eventuali problematiche e proporre, realizzare e gestire le relative soluzioni nei contesti specifici.

Il Fornitore prende atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto può introdurre variazioni dell'ambito tecnologico, a fronte di proprie specifiche esigenze o per le naturali evoluzioni dei sistemi ICT, e si impegna ad erogare servizi adeguando le conoscenze del personale impiegato o inserendo nei gruppi di lavoro risorse con skill idonei allo svolgimento delle attività, senza alcun onere aggiuntivo.



Si precisa, inoltre, che le competenze e le eventuali certificazioni che il Fornitore mette a disposizione per l'erogazione dei servizi oggetto di fornitura, devono essere descritte, dimostrate e possedute per l'intera durata contrattuale. In caso di sostituzione di risorse certificate le nuove risorse dovranno possedere le stesse competenze e eventuali certificazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà. **Articolo 11**

Tipologia dei servizi/lavori/forniture oggetto dell'appalto Descrizione

riportata al precedente art. 3.



Articolo 12

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore Saranno

a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 13 Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la*



sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Articolo 14 Interventi straordinari

Manutenzione evolutiva

Il servizio dovrà essere finalizzato alle seguenti attività:

- a. Implementazione di funzionalità rispondenti a nuove modalità operative adottate dai settori per adempiere alla problematica gestita.
- b. Implementazioni di funzionalità rese necessarie da richieste interne in fase successiva alla messa a regime dell'Applicativo.
- c. Personalizzazioni specifiche dell'Ente rese necessarie dalla propria organizzazione lavorativa.
- d. Nuove informatizzazioni da integrare al Sistema già collaudato.
- e. Aggiornamento dei Manuali Utente a seguito di MEV che la prevede.

In tal senso la manutenzione evolutiva viene proposta nelle situazioni in cui non si ricade nel servizio di ordinaria assistenza/conduzione che comporta la realizzazione di un piano operativo (offerta con analisi) comprensivo dei tempi, costi e metodi di realizzazione e raggiungimento dell'obiettivo.

L'Ente ha la facoltà di richiedere l'attivazione e l'utilizzo della Manutenzione Evolutiva all'Appaltatore ogni qual volta lo ritenga opportuno e si presentino le condizioni citate ai precedenti punti a, b, c, d del precedente elenco.

Articolo 15 Vigilanza e controlli

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto ha nominato quale referente tecnico: 1° Mar Luigi CRISCI del Centro Formazione *Aviation English* dell'A.M. (Cen.For.Av.En).

Articolo 16

Verifica di conformità L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

All'avvio della fornitura e in corso di contratto verranno effettuate le verifiche di conformità delle prestazioni, volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni consuntivate dalla società attraverso specifica reportistica, prodotta dall'impresa, per cui risultino eseguite a regola d'arte, sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente documento. L'Impresa è tenuta a prestare, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione gli strumenti e le informazioni eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità.

In particolare, le verifiche di conformità verranno avviate:

- con riferimento ai servizi di Assistenza – a corpo con cadenza semestrale;
- con riferimento ai servizi di manutenzione Ordinaria – a corpo con cadenza semestrale;
- con riferimento ai servizi di manutenzione Evolutiva – a corpo, sulla base delle attività eventualmente richieste e concordate, entro il mese successivo al completamento delle attività (se del caso coincidente con la consegna del/i prodotti previsti).

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli Indicatori di Qualità applicabili ai casi riscontrati.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio".

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, con le modalità precedentemente descritte.

Nel caso in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, ferma l'applicazione delle penali, si avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire in tutto o in parte le prestazioni a terzi in danno dell'Impresa.

Articolo 17 Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (1). L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.



Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 18 Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ☐ frode nella esecuzione dell'appalto;
- ☐ mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- ☐ manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- ☐ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- ☐ interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per un giorno nel corso dell'anno di durata del contratto;
- ☐ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- ☐ cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ☐ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- ☐ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ☐ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ☐ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le



motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 19 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. **Articolo 20**

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 21 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione. **Articolo 22**

Variazioni entro il 20% L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 23 La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.



Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti. **Articolo**

24

Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Articolo 25 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. **Articolo 26**

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 27

Riservatezza L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 28 Normativa di riferimento applicabile

Le principali previsioni normative e linee guida che governano la presente iniziativa sono:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e s.m.i.;
- Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o GDPR "General Data Protection Regulation") e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 ("Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e s.m.i.;
- DPCM 14 aprile 2021, n. 81 "Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza";
- Carta dei principi tecnologici del procurement e relativi documenti ivi richiamati;
- Linee guida emesse da AgID (<https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>);
- Guida tecnica AgID all'uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni;
- Standard della serie ISO 25000 SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation);
- CISQ standard to automate software measurement; - CWE/Sans Top 25 and Owasp Top 10 security weaknesses;



- - ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems; - Standard ECMA 262;
- le Recommendation del W3C relative a linguaggi, architetture, web services, formati e specifiche tecniche relative alla realizzazione di pagine, oggetti e applicazioni web interattive e disponibili su qualsiasi dispositivo (<https://www.w3.org/standards>).

Relativamente alle linee guida tecnologiche e standard, il precedente elenco cita i principali documenti di riferimento alla data. La continua evoluzione e la capacità di tradurre *best practices* in linee guida e/o standard e la crescente disponibilità di *template*, *framework*, codice standard, componenti riusabili, ecc., si tradurranno in aggiornamento di linee guida/standard esistenti e nella creazione di nuovi riferimenti tecnologici che necessariamente dovranno essere assunti dai fornitori quale nuova baseline tecnologica.

Pertanto, il riferimento a linee guida e standard deve essere riferito al più recente livello di standardizzazione e linee guida disponibile alla data di esecuzione. Per l'erogazione dei servizi richiesti il Fornitore dovrà disporre di competenze tematiche, tecnologiche e metodologiche tali da anticipare e governare pienamente l'innovazione dei servizi e l'evoluzione tecnologica nonché l'applicazione di sempre più aggiornati e scientifici sistemi (comprensivi di metodologie, processi, strumenti e risorse) di realizzazione/modifica/*quality assurance* del software affiancati a tecniche-strumenti risorse per la stima, calcolo, monitoraggio, ottimizzazione dei costi di progetto e di servizio. **Articolo 29**

Domicilio e recapito dell'impresa Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 30 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

IL RESPONSABILE

Ten.Col. Salvatore IOVINELLA